



Dott. Giorgio Berta  
Rag. Mirella Nembrini  
Rag. Sergio Colombini

AI SIGNORI CLIENTI

LORO SEDI

Dott. Antonio Aldeghi  
Dott.ssa Marina Asperti  
Dott.ssa Valentina Bonomi  
Dott. Massimiliano Brioschi  
Dott. Valerio Chignoli  
Dott. Enzo Colleoni  
Dott.ssa Maria de Rosa Diaz  
Dott.ssa Sabrina Durante  
Dott.ssa Valentina Ferri  
Dott.ssa Francesca Ghezzi  
Dott.ssa Silvia Gibillini  
Dott.ssa Valeria Gualtieri  
Dott. Walter Larici  
Dott.ssa Elisa Marcandalli  
Dott. Massimo Medici  
Dott. Andrea Medolago  
Dott. Luigi Nespoli  
Dott.ssa Sara Nicoli  
Dott. Franco Patti  
Dott. Riccardo Rapelli  
Dott. Massimo Restivo  
Dott.ssa Marilena Rota  
Dott.ssa Laura Santini  
Dott. Edoardo Scaini  
Dott.ssa Clara Sterli  
Dott. Guido Tisi  
Dott.ssa Simona Vavassori  
Dott. Federico Vicari  
Dott.ssa Simona Zambetti  
Dott. Massimo Zanardi

Dott. Luca Brevi  
Dott.ssa Elena Del Bello  
Dott.ssa Jessica Gambirasio  
Dott.ssa Francesca Gerosa  
Dott.ssa Alessia Gusmini  
Dott.ssa Susan Mossi  
Dott.ssa Sara Redaelli  
Dott. Daniel Vanoli

## **Circolare n. 20 del 11/03/2022**

- 1) Le news di marzo;
- 2) Aliquote contributive INPS 2022 per artigiani e commercianti;
- 3) Aliquote contributive INPS 2022 per gli iscritti alla gestione separata;
- 4) Obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali: integrazione FAQ INL.

### **1) Le news di marzo**

#### **Obbligo di rappresentazione del modello EAS: verifica necessaria entro il prossimo 31 marzo 2022**

Gli enti non commerciali di tipo associativo (e in ambito sportivo, anche le società di capitali sportive dilettantistiche senza scopo di lucro) che hanno subito variazioni rispetto ai dati comunicati nel precedente modello EAS debbono effettuare le opportune verifiche al fine di ottemperare all'obbligo di rappresentazione del medesimo entro il prossimo 31 marzo 2022.

Vi sono delle modifiche che non comportano l'obbligo di comunicazione delle variazioni e, quindi, della rappresentazione del modello EAS, in quanto ritenute "fisiologiche". In tal senso le istruzioni affermano che:

"Non è obbligatorio presentare un nuovo modello nel caso in cui, nella sezione "Dichiarazioni del rappresentante legale", si verifichi una variazione dei soli dati relativi agli importi di cui ai punti 20 e 21, oppure del numero e dei giorni delle manifestazioni per la raccolta di fondi di cui al punto 33, oppure dei dati di cui ai punti 23, 24, 30 e 31".

#### **Al via il bonus alberghi**

È accessibile dallo scorso 28 febbraio la piattaforma di Invitalia con la quale presentare le domande per gli "Incentivi finanziari per le imprese turistiche" ad alberghi, agriturismi, strutture ricettive all'aria aperta, imprese del comparto ricreativo, fieristico e congressuale, stabilimenti balneari, complessi termali, porti turistici e parchi tematici, inclusi quelli acquatici e faunistici. Le imprese richiedenti devono essere iscritte al registro imprese e gestire un'attività ricettiva o essere proprietari degli immobili presso cui è esercitata l'attività.

È prevista l'erogazione di un credito d'imposta fino all'80% (cedibile a terzi) sulle spese sostenute in relazione agli interventi realizzati, nonché un contributo a fondo perduto fino al 50% delle spese, per un importo massimo di 40.000.

### **L'approvazione del bilancio d'esercizio 2021**

Relativamente ai bilanci al 31 dicembre 2021, l'art. 3, comma 1 DL 30 dicembre 2021, n.228 (Decreto Milleproroghe 2022) dispone la proroga al 31 luglio 2022 del termine di cui all'art. 106, comma 7 DL 18/2020 per la sola convocazione delle assemblee in modalità telematica.

La formulazione utilizzata non consente di estendere il rinvio generalizzato a 180 giorni per la convocazione dell'assemblea di approvazione del bilancio.

### **Assegno per il nucleo familiare e assegni familiari: pubblicate le istruzioni amministrative e procedurali INPS**

L'INPS con la Circolare n. 34 del 28 febbraio 2022 fornisce le prime istruzioni amministrative e procedurali riguardo l'introduzione dell'assegno unico universale. A partire dal 1° marzo 2022 non sono più riconosciute le prestazioni erogate dagli assegni familiari per le quali subentra la tutela dell'assegno unico.

Continuano ad essere riconosciute le prestazioni di assegno per il nucleo familiare e di assegni familiari riferite a nuclei familiari composti unicamente dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente separato, nuclei composti da fratelli, sorelle e nipoti orfani di entrambi i genitori che non abbiano conseguito il diritto alla pensione ai superstiti, se minori di 18 anni, o senza limite di età nel caso di soggetti affetti da disabilità grave.

### **Assegno unico e universale per figli a carico: nuovo sito informativo**

L'INPS con comunicato stampa del 21 febbraio 2022 segnala la pubblicazione del sito [www.assegnounicoitalia.it](http://www.assegnounicoitalia.it) dedicato all'assegno unico e universale per figli a carico. In tale sito è possibile reperire tutte le informazioni utili in merito ai soggetti che possono presentare domanda, ai beneficiari, quanto spetta e quali voci dei cedolini paga/pensione saranno sostituiti.

All'interno del sito è prevista una sezione dedicata alle FAQ.

## **2) Aliquote contributive INPS 2022 per artigiani e commercianti**

Con la circolare n. 22 dello scorso 8 febbraio 2022 l'Istituto nazionale di previdenza sociale ha fornito chiarimenti in merito alle aliquote contributive per gli iscritti alla gestione artigiani e commercianti (per il periodo d'imposta 2022).

Le aliquote sono applicabili *in primis* sul minimale (reddito minimo annuo) e per l'anno 2022 il massimale di reddito annuo, entro il quale sono dovuti i contributi IVS, è pari a euro 80.465 per i soggetti con anzianità di iscrizione anteriore al 1° gennaio 1996 e pari a 105.014 euro per gli altri.

Il contributo minimale per il 2022 risulta essere:

	Artigiani	Commercianti
Tutti i soggetti (esclusi i coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni)	3.905,76 euro	3.983,73 euro
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni	3.710,84 euro	3.788,81 euro

Il contributo 2022 è dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini Irpef prodotti nel 2022, in particolare per la quota eccedente il minimale di 16.243 euro in base alla seguente ripartizione:

	Reddito	Artigiani	Commercianti
Tutti i soggetti (esclusi i coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni)	fino a 48.279 euro	24%	24,48%
	da 48.279 euro	25%	25,48%
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni	fino a 48.279 euro	22,80%	23,28%
	da 48.279 euro	23,80%	24,28%

È prevista una riduzione, nella misura del 50%, dei contributi dovuti dagli artigiani e commercianti con età superiore ai 65 anni di età già pensionati presso la gestione Inps.

I termini per il versamento, con modello F24, del saldo per il periodo di imposta 2021 e degli acconti per il periodo d'imposta 2022 sono correlati alla scadenza per il versamento delle imposte derivanti dal modello Redditi:

- eventuale saldo 2021 e primo acconto sul reddito eccedente il minimale per il 2022 devono essere versati entro il 30/06/2022 (con possibilità di essere rateizzati);
- secondo acconto sul reddito eccedente il minimale per il 2022 deve essere versato entro il 30/11/2022;
- i quattro importi fissi di acconto per il 2022 relativi al reddito entro il minimale devono essere versati alle scadenze ordinarie del 16 maggio 2022, 22 agosto 2022, 16 novembre 2022 e 16 febbraio 2023.

### 3) Aliquote contributive INPS 2022 per gli iscritti alla gestione separata

L'INPS con la circolare n. 25 dell'11 febbraio 2022 rende note le aliquote contributive per gli iscritti alla Gestione Separata in vigore nel periodo di imposta 2022.

Le aliquote previste per i compensi erogati nel 2022 ai soggetti rientranti nella gestione separata dell'INPS sono le seguenti:

Soggetto iscritto alla Gestione Separata		2021	2022
Non pensionato o iscritto ad altra gestione pensionistica	Titolare di partita Iva	25,98 %	26,23 %
	Non titolare di partita Iva per cui non è prevista la DIS-COLL	33,72 %	33,72 %
	Non titolare di partita Iva per cui è prevista la DIS-COLL	34,23 %	35,03 %
Pensionato o iscritto ad altra gestione pensionistica		24%	24%

L'istituto comunica inoltre il massimale di euro 105.014, reddito massimo per il quale è dovuta la contribuzione alla gestione separata e il minimale di euro 16.243 per poter vantare un anno di reddito.

Il contributo alla gestione separata va versato mediante modello F24 con le seguenti modalità:

- **per i professionisti:** è previsto il versamento a carico del professionista di un acconto pari all'80% dei contributi dell'anno precedente e del saldo nei termini previsti per i versamenti derivanti dal modello Redditi;
- **per i collaboratori:** è previsto il versamento a carico del committente entro il giorno 16 del mese successivo a quello di erogazione del compenso. Il contributo è ripartito per i 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del collaboratore;
- **per gli associati in partecipazione di solo lavoro:** è previsto il versamento a carico del committente entro il giorno 16 del mese successivo a quello di erogazione del compenso. Il contributo è ripartito per il 55% a carico dell'associante e per il 45% a carico dell'associato;
- **per i venditori porta a porta e collaboratori autonomi occasionali:** è previsto il versamento entro il giorno 16 del mese successivo a quello di erogazione del compenso. Il contributo è ripartito per i 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del percipiente. È inoltre prevista una soglia di esenzione pari a euro 6.410,26 di provvigioni annue per i venditori porta a porta e euro 5.000 di compenso annuo per i collaboratori occasionali.

#### 4) Obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali: integrazione FAQ INL

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro con nota n. 393 del 1° marzo 2022 fornisce ulteriori chiarimenti in merito all'obbligo di comunicazione per l'impiego di lavoratori autonomi occasionali, introdotto dal DL 146/2021.

In particolare, l'Ispettorato chiarisce che l'**obbligo della comunicazione preventiva non sussiste** per coloro che svolgono le attività di:

- volontariato in modalità esclusiva, a fronte della quale sono previsti rimborsi spese in quanto non rientrante nella definizione di lavoratore autonomo contenuta all'art. 2222 c.c.;
- guide turistiche, in quanto le prestazioni possono essere ricomprese tra quelle di natura prettamente intellettuale;
- prestazioni rese da traduttori, interpreti e docenti di lingua in quanto ricomprese tra le prestazioni di natura intellettuale. Sono escluse anche le prestazioni rese da traduttori in favore

- di imprese che si servono di un network di collaboratori occasionali in Italia e all'Estero;
- consulenze scientifiche rese da medici iscritti all'ordine in quanto ricomprese tra le prestazioni di natura intellettuale;
  - prestazioni di lavoro autonomo occasionale rese in regime di smart working al di fuori del territorio italiano da lavoratori non residenti in Italia in quanto le prestazioni sono svolte all'estero e sono soggette alla disciplina del Paese dove vengono espletate;
  - uso dell'immagine di sportivi/atleti che si accordano con società produttrici di abbigliamento sportivo per l'uso della propria immagine per pubblicizzare e diffondere il marchio in quanto non integra una prestazione lavorativa;
  - prestazioni di lavoro autonomo occasionale resa nelle ore serali/notturne e/o giorni festivi da parte di tecnici patentati per il pronto intervento, in caso di persone intrappolate in ascensore, contattati tramite call center in quanto l'urgenza e la tempestività della prestazione stessa non consente di comunicare in tempi utili i requisiti minimi della comunicazione obbligatoria.

**È previsto l'obbligo della comunicazione preventiva** nel caso di:

- prestazione di lavoro occasionale resa dai traduttori mediante utilizzo della piattaforma digitale per gestire le assegnazioni dei progetti di traduzione o altri traduttori, revisori e altri linguisti tramite invio da parte del *Project Manager* in quanto è previsto l'utilizzo di una piattaforma digitale;
- S.P.A a partecipazione pubblica qualora ricorrano a prestazioni di lavoro autonomo occasionale in quanto non equiparabile alla PA;
- prestazioni rese dai produttori assicurativi occasionali, ovvero coloro che non sono forniti di lettera di autorizzazione, rientranti nel quinto gruppo di cui all'art. 7 del CCNL per la disciplina dei rapporti fra agenti e produttori di assicurazioni.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

***Studio Berta Nembrini Colombini & Associati***